

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 6/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 82 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0050 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	09.03.2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	12/03/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	10/05/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	16/03/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	2 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	29/04/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> - 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	22/04/2010
<b>OGGETTO</b>	La proposta mira a stabilire norme minime comuni riguardanti il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali dell'Unione europea, al fine di agevolare l'applicazione del reciproco riconoscimento, migliorando la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Rappresenta la prima di una serie di misure contenute nella tabella di marcia dei diritti procedurali approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 30 novembre 2009.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano, tra l'altro, i diritti della persona nella procedura penale.		

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: L'obiettivo della proposta non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri, poiché mira a promuovere la fiducia reciproca tra di essi; è quindi necessario stabilire norme minime comuni applicabili in tutto il territorio dell'Unione europea. Obiettivo della proposta è ravvicinare le norme procedurali sostanziali degli Stati membri con riguardo all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali con l'intento di creare fiducia reciproca.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: La proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo.

**ANNOTAZIONI**

Questo atto riprende la proposta di decisione-quadro già presentata dalla Commissione europea nel luglio 2009, sulla quale la Commissione politiche dell'Unione europea si era espressa il 30 luglio 2009, formulando un parere favorevole con osservazioni. Anche il Consiglio dell'Unione aveva avviato l'esame, raggiungendo un accordo su un approccio generale il 23 ottobre 2009. Tuttavia, i tempi non erano sufficienti affinché la proposta fosse adottata entro l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha esteso procedura di codecisione<sup>1</sup> anche alla cooperazione giudiziaria penale, è stato necessario annullare tutte le proposte di decisione-quadro.

Al fine di proseguire i lavori sulla precedente proposta di decisione-quadro e in attesa che fosse completato il rinnovo della Commissione europea, il Consiglio, in data 9 febbraio 2010, aveva inviato ai parlamenti nazionali l'iniziativa di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e sulla quale la 14<sup>a</sup> Commissione si è espressa il 24 febbraio 2010 formulando parere favorevole con osservazioni.

Si segnala che la presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta concorrente a quella del Consiglio, che nel frattempo aveva già avviato i lavori sull'iniziativa degli Stati membri, è stata apertamente e ufficialmente criticata dallo stesso, che in data 18 marzo 2010, ha inviato una lettera al Commissario europeo incaricato della giustizia, rammaricandosi dell'adozione "*inaspettata*" della nuova proposta, considerata un "*duplicato*" che rischia di ritardare l'approvazione finale, prevista per giugno 2010. Pertanto il Consiglio, esortando la Commissione europea a collaborare con le altre istituzioni, ha chiesto al Parlamento europeo di continuare a lavorare sulla base dell'iniziativa degli Stati membri.

Nella sostanza la proposta in esame è identica a quella del luglio 2009, salvo alcune piccole modifiche tra cui quella di prevedere che i costi di traduzione siano sostenuti dagli Stati membri indipendentemente dall'esito del processo, come richiesto dalla 14<sup>a</sup> Commissione nel suo parere del 30 luglio 2009. Non è stata accolta invece la richiesta di estendere i diritti di interpretazione e traduzione anche durante la fase detentiva. Tale richiesta è stata però accolta nel progetto di relazione in discussione presso Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, che sta esaminando l'iniziativa degli Stati membri.

---

<sup>1</sup> Tale procedura, che con il Trattato di Lisbona prende il nome di procedura legislativa ordinaria, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio siano coinvolti in modo paritario e con gli stessi poteri nell'approvazione delle proposte legislative.